



**RG 46/2024 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 108/2024**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA**

**IL 12.06.2024**

*A. De Palo*

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 108-1/2024 presentato dalla sovraindebitata **PUTOTO DARIA** (C.F. PTTDRA64L58L407B) nata a Treviso il 18. 07. 1964 e residente ad Arcade (TV), 31030, in Via Marangona n. 30

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- la ricorrente è residente ad Arcade (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;



- la debitrice è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 431.000,00 a fronte di un attivo stimato di circa 200.00,00 Euro, costituito dall'immobile di proprietà della Putoto;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

#### **DICHIARA**

**l'apertura della liquidazione controllata dei beni di PUTOTO DARIA (C.F. PTTDRA64L58L407B) nata a Treviso il 18. 07. 1964 e residente ad Arcade (TV), 31030, in Via Marangona n. 30**

#### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

#### **NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona della dott.ssa Micol De Carlo;

#### **ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

#### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;



**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del  
Liquidatore;

**DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del  
tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga  
attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura  
del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5  
CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati  
durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni  
compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Di conseguenza la cessione del quinto e/o il pignoramento sullo stipendio  
della debitrice sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente  
colpire il suo stipendio, sottratto allo spossessamento dalla data di deposito  
della sentenza.

Evidenzia che la procedura che ha carattere universale e colpisce tutti i beni,  
eccetto quelli espressamente esclusi per legge e quelli che il Liquidatore  
valuterà come non utilmente liquidabili nel programma di liquidazione;

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2  
CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art.  
279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio



decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Evidenziato che le spese prededucibili (tra le quali il compenso dell'OCC) devono essere liquidate dal Giudice e che il compenso del legale non è prededucibile.

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

#### **DISPONE**

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, li 11 giugno 2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

*Registrato a Treviso*

*il .....*

*n.....*

*serie.....*

*pagato €...../.....*

*f.to il Funzionario*

